



Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo

REG. ORD. N. 40 DEL 03 MAG 2022

IL SINDACO

(PREVENZIONE INCENDI E COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA)

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi pericoli di incendio;

CONSIDERATO che gli incendi nelle aree in argomento rappresentano una minaccia anche per l'incolumità pubblica;

RITENUTO opportuno predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTE le precedenti Ordinanze Sindacali in materia di prevenzioni incendi boschivi nel periodo estivo;

VISTA la Legge 21 settembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

VISTO l'O.P.C.M. 28 agosto 2007 n. 3606;

VISTO l'art. 59 del T.U.L.P.S.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Capo III del D.lgs. n. 139/2006 e s.m.i. In materia di Prevenzione Incendi;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale";

VISTO il T.U.OO.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

ART. 1

Nel periodo dal 15 giugno 2022 al 15 ottobre 2022 è fatto divieto, nei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici che producono faville;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;
- lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
- sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
- bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
- abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.

Entro il termine perentorio del 15 giugno 2022 i proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali dovranno provvedere alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale e realizzare appositi viali parafulco per una fascia di metri 20 dalla strada.

ART. 2

Nel periodo dal 15 ottobre 2022 al 15 giugno 2023, dalle ore 05:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti, alle seguenti condizioni:

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza ed è severamente vietato abbandonare l'area fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di larghezza non superiore a metri 2,00, limitando l'altezza della fiamma ed avendo cura di isolare l'area di bruciamento tramite una fascia libera da residui vegetali;

Polizia Municipale • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it - info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it



- possono essere destinati alla combustione al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti e costituiti esclusivamente da materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture in loco;
- l'operazione di combustione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento, ad almeno 200 metri dall'abitato, edifici di terzi, strade, piantagioni, siepi, materiali infiammabili e zone boscate;
- dare preventiva comunicazione al Comando di polizia municipale;
- è vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali;
- gli organi di vigilanza hanno la facoltà di sospendere o di vietare la combustione in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli.

ART. 3

I proprietari di aree agricole non coltivate e di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali e/o artigianali con annesse aree verdi, dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a proprie spese e cura dei terreni invasi dalla vegetazione mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità.

I detentori di serbatoi fissi di gasolio, gpl o di altro combustibile ad uso domestico e non, dovranno mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 5 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

ART. 4

Gli Enti gestori della viabilità pubblica lungo le strade di rispettiva competenza dovranno provvedere alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.

ART. 5

Fatte salve le sanzioni penali, per le violazioni alla presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per un importo da € 25,00 ad € 500,00.

La Polizia Municipale, la Locale Stazione dei Carabinieri ed il Locale Distaccamento del Corpo Forestale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza.

DISPONE

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa:

- alla Prefettura U.T.G. di Palermo;
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri;
- al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale;

AVVISA

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

IL SINDACO
Mario Cicero